

**DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI TENUTA
DELL'ELENCO DEGLI ESPERTI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (ART.13 LR 13/2008)**

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di tenuta dell'elenco degli esperti per il Nucleo di Valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico previsto dall'art. 13 della L.r.13/2008 e disciplinato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 16 aprile 2020.

Art. 2 Struttura e tenuta dell'elenco

L'elenco degli esperti si articola in due sezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una diversa tipologia di esperti:

- 1) sezione tecnico/scientifica;
- 2) sezione economico/finanziaria.

La sezione tecnico/scientifica, in fase successiva a quella di prima costituzione dell'elenco, in funzione della numerosità degli esperti inseriti, può essere articolata per aree tematiche.

L'elenco è tenuto presso l'Area ricerca e innovazione della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio, cui vengono comunicate tutte le nomine effettuate ai sensi del successivo art. 4, nonché tutte le informazioni relative alle cause di sospensione e cancellazione di cui ai successivi artt. 7 e 8.

L'Area "Ricerca e innovazione" della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa concernente il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni*", di cui al decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii..

Per ogni esperto iscritto sono presenti i dati anagrafici – ivi incluso l'indirizzo email e la PEC forniti per le comunicazioni di cui alla presente disciplina –, il curriculum, altri dati idonei a documentare la competenza scientifica.

Art. 3 Criteri per l'inserimento nell'elenco

Tutti gli esperti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a. Laurea magistrale, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, giusto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 (*Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233*). Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione, le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia;
- b. Idonea qualificazione e comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in materia di valutazione della ricerca, con particolare riferimento alle politiche della ricerca e dell'innovazione, alla misurazione quantitativa dei processi innovativi, alla gestione manageriale, alla diffusione, al trasferimento ed all'utilizzo dei risultati della ricerca;
- c. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici (sono equiparati ai cittadini italiani, i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, purché con adeguata conoscenza della lingua italiana ed in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza);
- d. Assenza di condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- e. Assenza delle cause di esclusione previste per le Commissioni giudicatrici e per l'iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 77 e 78 del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti) così

come disciplinato nella Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 (aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 al d.lgs. 56 del 19/4/2017), ossia:

1. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
2. coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al punto precedente;
3. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346 -bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
4. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
5. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al numero 3;

6. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
7. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alla lettera e operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che, in qualità di membri di Nucleo di Valutazione, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

- f. Possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- g. Assenza di condanne anche non definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii.;
- h. Assenza di i) interdizione dai pubblici uffici; ii) condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale; iii) procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico;
- i. Non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 356 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 "Criteri generali per lo svolgimento di incarichi a soggetti esterni"¹.

Per la sezione tecnico/scientifica gli esperti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

- a) essere docente o ricercatore appartenente ai ruoli degli atenei o degli enti di ricerca pubblici (nazionali o non) o controllati da soggetti pubblici;
- b) almeno 3 anni di esperienza come esperto scientifico in commissioni di valutazione di progetti di ricerca di base, ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

¹ "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), non possono essere conferiti incarichi a soggetti esterni che abbiano contenziosi pendenti con la Regione tali da ingenerare conflitti di interessi".

- c) almeno 3 anni di esperienza in incarichi di direzione/coordinamento di progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- d) almeno 5 brevetti depositati e/o 3 brevetti concessi.

Per la sezione economico/finanziaria gli esperti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

- a) almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione come dirigente o in società concessionarie della pubblica amministrazione come dirigente o quadro aziendale nel settore della gestione delle agevolazioni;
- b) almeno 5 anni di esperienza lavorativa maturata nelle pubbliche amministrazioni o in società finanziarie, anche private, nell'analisi delle rendicontazioni contabili e nelle successive verifiche dei titoli di spesa relative ai progetti di ricerca finanziati;
- c) almeno 3 anni di esperienza come esperto economico/finanziario in commissioni di valutazione di progetti di ricerca di base, ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- d) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all'albo dei revisori legali o contabili.

In sede di inserimento nell'elenco viene accertato anche il possesso di specifiche competenze in materia statistica dei candidati.

La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici sarà effettuata da una Commissione costituita dal Direttore della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio e da due dirigenti, di cui almeno uno della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive, nell'ambito di una procedura di selezione pubblica per titoli e colloqui, volta ad accertare l'idoneità all'inserimento nell'elenco degli esperti e ad attribuire a ciascun candidato idoneo un punteggio.

Qualora nel corso del colloquio, e sulla base dei titoli presentati, il candidato risulti in possesso di più di un requisito specifico che dimostri una spiccata predisposizione all'incarico, manifestata anche attraverso la disponibilità all'impegno richiesto, lo stesso sarà collocato in una classe di punteggio superiore; tale collocazione potrà avvenire anche successivamente all'inserimento del candidato nell'elenco, a seguito della valutazione del curriculum da parte della medesima Commissione, successivamente all'aggiornamento di cui al seguente art. 9 che viene effettuata, di norma, con cadenza annuale.

È possibile l'inserimento del candidato idoneo in entrambe le sezioni dell'elenco.

Gli esiti delle valutazioni saranno adottati con determinazione del Direttore della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, di concerto con il Direttore della Direzione per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive.

Art. 4 Procedura di sorteggio

Il sorteggio per la individuazione dei componenti il Nucleo di valutazione per ogni singola procedura di valutazione dei progetti di ricerca avviene mediante sistema di estrazione informatizzato alla presenza dell'Ufficiale Rogante della Regione Lazio che cura la tenuta della documentazione relativa alla procedura di sorteggio.

Il sorteggio viene effettuato, rispettando l'ordine di avvio delle singole procedure, mediante l'estrazione di un nominativo per ciascuna sezione nel caso in cui il Nucleo di Valutazione sia composto dal Direttore competente e da due esperti multidisciplinari ovvero di due nominativi per ciascuna sezione nel caso in cui il Nucleo di Valutazione sia composto dal Direttore competente e da quattro esperti multidisciplinari; verrà effettuata, prioritariamente, l'estrazione dalla sezione tecnico/scientifica e successivamente l'estrazione da quella economico/finanziaria; si attingerà, per ciascuna sezione, dalla classe di punteggio superiore; si procederà, quindi, per ciascuna sezione, all'estrazione di un sostituto.

Nel caso in cui venga estratto dalla sezione tecnico/scientifica il nominativo di un esperto presente anche nella sezione economico/finanziaria lo stesso non concorre per l'estrazione da quest'ultima.

Nei casi in cui la Direzione competente ritenga che nel Nucleo di valutazione sia necessario un esperto con competenze in ambito statistico, sarà estratto un esperto che, oltre ad avere competenze in ambito tecnico/scientifico o in ambito economico/finanziario, abbia anche competenza in materia statistica, accertata in sede di inserimento nell'elenco.

Ogni 15 estrazioni e qualora risultino degli esperti mai estratti, la successiva estrazione avverrà attingendo a tali nominativi, uno per sezione, secondo i criteri già in precedenza descritti. Dell'avvenuta estrazione viene data tempestiva comunicazione agli interessati, esclusivamente mediante posta elettronica, finalizzata all'acquisizione della disponibilità all'incarico da manifestarsi entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

Qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a. sussistenza di una delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 3,
- b. mancata accettazione dell'incarico entro il suddetto termine,
- c. indisponibilità ad assumere l'incarico ovvero ad assicurarne lo svolgimento nei tempi indicati

si procederà con la richiesta della disponibilità del sostituto.

Qualora ricorra uno dei casi di cui al precedente paragrafo anche per il sostituto, si procederà ad una nuova estrazione.

I nominativi sorteggiati per l'incarico di componente di Nucleo non concorrono per le successive due estrazioni.

Art. 5 Procedura di incarico

I componenti del Nucleo per ogni singola procedura di valutazione dei progetti di ricerca sono nominati con Decreto Direttoriale fino a completamento dei compiti affidati al Nucleo.

La contrattualizzazione dell'incarico avviene tramite Lazio Innova S.p.A.

La lettera d'incarico dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: il compenso per lo svolgimento dell'incarico, stabilito in € 400,00 (quattrocento/00), oltre oneri di legge, per ogni presenza nelle sedute del Nucleo; l'indicazione che tale compenso, nel caso in cui lo svolgimento della seduta avvenga in videoconferenza, è ridotto in € 200,00 per la suddetta seduta.

In caso di procedura di consultazione scritta, di cui al successivo art. 6 il compenso per lo svolgimento dell'incarico è ridotto a € 120,00.

Art. 6 Procedura scritta

Secondo quanto indicato nella Deliberazione di Giunta regionale n. 187/2020, al fine di garantire l'economicità e l'efficienza della procedura di valutazione, è possibile acquisire il parere del Nucleo su documenti o su proposte di rimodulazione dei progetti in corso di svolgimento, attraverso una procedura di consultazione scritta che può essere attivata anche in casi di urgenza.

Tale procedura può essere attivata laddove vi siano uno o più elementi di valutazione ritenuti dall'amministrazione regionale di minore complessità tali da non necessitare di discussione collegiale.

L'attivazione della procedura spetta al Presidente del Nucleo e avviene tramite e-mail.

I documenti e le eventuali proposte da sottoporre a procedura scritta verranno rese disponibili nello spazio di lavoro condiviso su web. Tale accesso consentirà la modifica e il download dei documenti da postazioni remote.

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio della procedura scritta, i componenti del Nucleo dovranno trasmettere via posta elettronica il parere di competenza o eventuali osservazioni.

A seguito della conclusione della procedura, viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dai componenti del Nucleo.

Art. 7 Cause di sospensione dall'elenco

La sospensione dall'elenco è disposta nei seguenti casi:

- qualora, nel corso dell'espletamento dell'incarico di componente del Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca, l'esperto sia assente, ancorché giustificato, per due volte consecutive. La sospensione è disposta per sei mesi e sono revocati gli incarichi eventualmente in corso di svolgimento;
- qualora l'esperto non svolga l'incarico assicurando la massima diligenza, competenza, correttezza e trasparenza e non rispetti le norme in materia di conflitto di interessi e, più in generale, non si attenga alle regole etico-professionali. La sospensione è disposta per un minimo di un anno e sono revocati gli incarichi eventualmente in corso di svolgimento;
- qualora l'esperto sia rinviato a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la personalità dello Stato, o più in generale per i reati la cui pena minima non sia inferiore a cinque anni di reclusione. La sospensione è disposta fino alla conclusione della vicenda giudiziaria;
- su richiesta dell'esperto, per uno o più anni.

La sospensione dall'elenco è disposta dal Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro con propria determinazione da notificarsi agli interessati.

Art. 8 Cause di cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco è disposta nei seguenti casi:

- qualora venga meno uno o più requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco;
- qualora non vengano rispettate le norme in materia di conflitto di interessi;
- qualora l'esperto rifiuti l'incarico per due volte consecutive;
- qualora, nel corso dell'espletamento dell'incarico di componente del Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca, l'esperto sia assente ingiustificato per due volte, anche non consecutive. In tal caso, è disposta la revoca dell'incarico e degli incarichi, eventualmente, in corso di svolgimento e l'immediata cancellazione dall'elenco;
- in caso di sopravvenuta sentenza di condanna passata in giudicato (o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p) per i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la personalità dello Stato;
- in caso di sentenza di condanna passata in giudicato (o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p) per i reati diversi da quelli di cui al punto precedente che abbia comminato una pena non inferiore a cinque anni di reclusione;

- in caso di mancato aggiornamento o conferma dei dati di cui al successivo art. 8 per cinque anni consecutivi;
- in caso di decesso;
- in caso di richiesta da parte dell'esperto.

La cancellazione dall'elenco è disposta dal Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro con propria determinazione da notificarsi agli interessati e determina, in ogni caso, la revoca degli incarichi in corso.

Art. 9 Aggiornamento dei dati presenti nell'elenco

L'aggiornamento dei dati presenti nell'elenco è a cura dell'Area ricerca e innovazione della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio ed avviene, di norma, con cadenza annuale, previa apposita richiesta formulata agli esperti.

In ogni caso, ogni esperto può richiedere in qualsiasi momento l'aggiornamento dei propri dati.

Il mancato aggiornamento o conferma dei dati per cinque anni consecutivi comporta la cancellazione dall'elenco ai sensi del precedente art. 8.